



## CONVENZIONE

### TRA

**L'Università degli Studi di Messina, (di seguito solo Università),** con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, P.IVA 00724160833 C.F. 800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it;

**Il Consorzio Universitario di Siracusa "Giovanni Paolo II" (di seguito solo Consorzio),** con sede in Siracusa, Via Agati n. 10, P.IVA 01458450895 C.F. 93046130899, legalmente rappresentato dal Presidente e Amministratore Delegato Sig. Sebastiano Caporale, nato a Siracusa il 24/02/1943, domiciliato per la carica in Priolo Gargallo (SR) in Via A. De Gasperi 17,

### E

**La Confcommercio – Imprese per l'Italia – Associazione Provinciale di Siracusa (di seguito denominata Confcommercio),** con sede in Siracusa, Via Laurana n. 4, C.F. 80057310155, rappresentata dall'Avv. Elio Piscitello, nella qualità di Presidente,

### PREMESSO CHE

- nella moderna società della conoscenza, la formazione continua, le competenze, la professionalità e le esigenze d'innovazione rappresentano una necessità fondamentale, prioritaria e irrinunciabile per l'Italia come per tutte le Nazioni europee e del mondo civile;
- in linea con i principi e le finalità dell'Università degli Studi di Messina in merito al conseguimento di un'interazione più efficace tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo delle professionalità, appare quanto mai fondamentale il perseguimento dell'accrescimento culturale, professionale ed economico della società;
- la formazione accademica, per il suo elevato livello qualitativo ed il suo approccio interdisciplinare, fornisce strumenti culturali idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni su richiamati.

### CONSIDERATO CHE



- l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”*;
- nel contesto della terza missione culturale e sociale, uno dei compiti fondamentali dell'Università è il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- il Consorzio ha attivato dall'A.A. 2020/2021 i Corsi di Laurea di primo livello in:
  - Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici (L-14);
  - Scienze politiche, amministrazione e servizi (L-16);
  - Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in: Giurisprudenza (LMG-01).
- è interesse dell'Università, nonché del Consorzio avviare rapporti con enti accreditati al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell'aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la sigla di appositi accordi e convenzioni;
- la Confcommercio Associazione Provinciale di Siracusa concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese;
- ai sensi dell'art. 23, comma 4, del vigente Regolamento didattico di Ateneo, *“Nel rispetto della normativa vigente, possono essere riconosciute nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, anche in applicazione di apposite convenzioni. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio”*;

#### VISTI

- Il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Messina;
- Il Regolamento dei corsi di Alta Formazione dell'Università per effetto del quale sia i Master di I e II livello, sia i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale, *“possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati”*;
- La legge 19 novembre 1990 n.341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitarie, in particolare, l'art. 8;



- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004;
- Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- La legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

### **CONVENGONO**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione e dalla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all'incremento ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei lavoratori all'interno delle aziende e del mondo professionistico in generale.

#### **ART. 2 – PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE**

L'Università, il Consorzio e la Cofcommercio intendono dare corso alla presente Convenzione attraverso la definizione di alcune forme di collaborazione, cui far riferimento nel raggiungimento degli obiettivi comuni, tra le quali:

1. la predisposizione di attività pianificate di alta formazione, finalizzate alla creazione di figure professionali *ad hoc* e tali da agevolare l'accesso diretto al mondo del lavoro. A tal fine, nel quadro della collaborazione prevista dalla presente convenzione, l'Università e il Consorzio potranno concordare e definire l'organizzazione di corsi di formazione continua previste dalla disciplina vigente;
2. l'Istituzione di percorsi di aggiornamento professionale volti allo sviluppo qualitativo e quantitativo del capitale umano, inteso quale fattore decisivo per assicurare lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese;
3. la definizione di progetti di ricerca congiunti, da sviluppare, tutelare e promuovere in quanto valore in sé e secondo il dettato costituzionale, per l'incremento culturale del Paese e come fonte di nuove idee e nuovi avanzamenti nella conoscenza;
4. lo sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori diversamente abili e gli anziani, volte ad agevolare l'inserimento nel contesto sociale, culturale e lavorativo del territorio di riferimento;
5. l'acquisizione di esperienze dirette del mondo accademico, attraverso visite guidate presso i poli universitari e la partecipazione ad eventi promossi dall'Ateneo finalizzati ad orientamento universitario;



6. l'avvio di laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni nelle aree individuate congiuntamente con la Confcommercio;
7. l'organizzazione di interventi di formazione, di gruppi di lavoro misti Confcommercio-Università per la condivisione di saperi e competenze;
8. il riconoscimento (come attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare) delle attività e delle esperienze formative prestate dagli studenti presso la Confcommercio, purché ritenute coerenti con il *curriculum* degli studi e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 3 - RICONOSCIMENTO DELLE ABILITA' PROFESSIONALI E DELLE ESPERIENZE FORMATIVE**

L'Università si impegna:

- nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti di Ateneo dei corsi, al riconoscimento di crediti formativi universitari, denominati CFU, inerenti alle conoscenze e alle abilità professionali certificate, ai sensi della normativa vigente in materia;
- a riconoscere, altresì, in coerenza con la normativa di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dai singoli Regolamenti didattici interni, altre conoscenze e abilità maturate nelle attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università, nell'ambito della presente Convenzione ovvero in applicazione di altre ulteriori convenzioni tra le parti.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio

Tutte le valutazioni relative al riconoscimento dei CFU vengono effettuate esclusivamente *ad personam*.

### **ART. 4 - IMPEGNI DEI CONVENZIONATI**

Con l'adesione alla presente Convenzione, la Confcommercio si impegna ad informare, propagandare ed orientare i propri iscritti alla formazione universitaria e postuniversitaria, ai corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale delle Parti.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati dall'Università e dal Consorzio.



Nel quadro della presente cooperazione, la Confcommercio si impegna a collaborare, mediante l'ammissione al tirocinio professionale, alla formazione degli studenti anche c/o le strutture a essa associate.

#### **ART. 5 – DURATA E RINNOVO**

La presente Convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione e dall'anno accademico 2020/2021, ha durata triennale e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente, mediante preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi tramite PEC.

In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai corsi attivi del Consorzio.

L'Università, il Consorzio e la Confcommercio si impegnano a definire e ad apportare alla presente convenzione le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

Le Parti potranno adottare, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico, le modifiche apportate da nuove disposizioni normative in materia universitaria.

#### **ART. 6 – INFORMAZIONI RISERVATE**

Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati, e/o segreti, di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si obbligano a:

- non comunicare e/o divulgare a terzi l'esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;
- proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria;
- consentire l'accesso e l'uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza.



#### **ART. 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia alla procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole. In questo caso le Parti s'impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti espressamente concessi dalle Parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio. Qualora la procedura fallisca e non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà in giudizio, per il quale sarà competente il Foro di Messina.

#### **ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

Nessun accordo che estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola di questa Convenzione sarà vincolante se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da tutte le Parti. La presente Convenzione viene siglata a titolo gratuito e non prevede oneri a carico delle Parti.

#### **ART. 9 - SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO**

La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente<sup>1</sup> ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese saranno a carico della parte richiedente.

Essa è, altresì, soggetta all'imposta di bollo, che si pone a carico della Confcommercio – Associazione Provinciale di Siracusa. Il Pagamento di tale imposta verrà assolto in modo virtuale dall'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010, a cui la Confcommercio si impegna a rifondere il relativo importo sul C.C. IT 16W 02008 16511 000300029177 indicando come causale *“Pagamento imposta di bollo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina, il Consorzio Universitario di Siracusa Giovanni Paolo II e la Confcommercio – Imprese per l'Italia – Associazione Provinciale di Siracusa”*.

---

<sup>1</sup>Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.



Per l'Università degli Studi di  
Messina  
Il Rettore



Per il Consorzio Universitario  
di Siracusa  
Il Presidente



Per la Confcommercio –  
Imprese per l'Italia –  
Associazione Provinciale di  
Siracusa  
Il Presidente